

OGGETTO: Servizio Energetico degli edifici di proprietà e competenza della Città metropolitana di Torino - periodo 2015-2016. C.U.P. J16J15000050003 - C.I.G. 6320091016.

DOMANDA: con riferimento ai sopralluoghi obbligatori previsti a pag. 3 del Bando di gara e all'art. 61 del Capitolato speciale d'appalto, si chiede conferma che, in caso di partecipazione di un RTI costituendo, i sopralluoghi possono essere effettuati da una qualsiasi delle imprese facenti parte del raggruppamento medesimo.

RISPOSTA: le modalità del sopralluogo obbligatorio, come indicato nel bando di gara, sono disciplinate dall'art. 61 del Capitolato speciale d'appalto.

In tale articolo viene richiesto esclusivamente un sopralluogo obbligatorio da parte di un operatore economico interessato alla partecipazione alla gara. Nulla viene previsto per il caso di raggruppamento temporaneo di imprese.

Pertanto tale sopralluogo sarà validamente espletato ove venga certificata la sua effettuazione per una delle imprese del raggruppamento.

Si riterrebbe comunque opportuno che il sopralluogo venisse effettuato dall'operatore economico individuato come mandatario del raggruppamento, fermo restando che non é previsto alcun obbligo in tal senso.